



AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO VASTO CHIETI

L.R. N° 5/08

Cod. Fisc e P.I. 2307130696

AREA DISTRETTUALE 1

DISTRETTO SANITARIO DI CHIETI

INFORMATIVA PER OTTENERE L'ESENZIONE DAL TICKET IN BASE AL REDDITO

Dal 1° aprile 2011 in attuazione del D.M. 11/12/2009 il medico dovrà riportare sulla ricetta di prescrizione di visite o esami specialistici il codice di esenzione da reddito a coloro che risulteranno averne diritto. **Rivolgersi al proprio medico** e in mancanza dell'assegnazione del codice si potrà fare richiesta alla propria Asl del **certificato di esenzione ticket in base al reddito**:

- rendendo apposita **autocertificazione** del possesso dei requisiti su appositi moduli forniti dalla stessa Asl,
- con **documento d'identità**
- e **codici fiscali** degli aventi diritto.

Quali sono i requisiti necessari per essere esenti ticket in base al reddito?

Sono esenti dal pagamento del ticket in base al reddito:

- i bambini di età inferiore ai 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98 (codice esenzione **E01**)
- i cittadini di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98; l'esenzione è personale e non può essere estesa ai familiari a carico (codice esenzione **E01**)
- i disoccupati registrati presso i centri per l'impiego, già precedentemente occupati alle dipendenze e loro familiari a carico o già precedentemente titolari di azienda che abbiano chiuso la partita IVA nell'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico. La condizione di disoccupato deve risultare al momento attuale (codice esenzione **E02**).
- i titolari di assegno (ex pensione) sociale e familiari a carico (codice esenzione **E03**)
- i titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge a carico e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (codice esenzione **E04**)

Il reddito considerato è riferito all'anno precedente.



AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO VASTO CHIETI

L.R. N° 5/08

Cod. Fisc e P.I. 2307130696

AREA DISTRETTUALE 1

DISTRETTO SANITARIO DI CHIETI

Cosa si intende per “nucleo familiare” ai fini dell’esenzione?

Fanno parte del nucleo familiare a fini fiscali, quindi anche ai fini dell’esenzione dal pagamento del ticket, il dichiarante, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non a carico), i figli, le altre persone conviventi e le altre persone a carico ai fini Irpef, per le quali spettano detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore a € 2.840,51.

Non si considera, quindi, il nucleo anagrafico, che risulta dal certificato di famiglia, ma solo il nucleo fiscale.

Come va calcolato il reddito complessivo del nucleo familiare?

Il reddito complessivo fiscale del nucleo familiare ai fini dell’esenzione è dato dalla somma dei redditi lordi dei singoli membri del nucleo, come da dichiarazione redditi presentata riferita all’anno precedente. Vanno considerati i redditi al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per l’abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Il reddito è ricavabile dai modelli CUD, modello 730, Modello UNICO persone fisiche.

Quali familiari possono essere considerati “familiari a carico”?

I familiari a carico sono quelli non fiscalmente indipendenti, per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali, perché il loro reddito è inferiore a € 2.840,51.

Sono familiari a carico:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51, senza limiti di età anche se non conviventi e residenti all’estero,
- altri familiari conviventi a carico:
 - a) il coniuge legalmente ed effettivamente separato
 - b) i discendenti dei figli
 - c) i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
 - d) i genitori adottivi
 - e) i generi e le nuore;
 - f) il suocero e la suocera;
 - g) i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l’eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.

ATTENZIONE: Se la persona interessata, durante il periodo di validità del proprio certificato di esenzione, si rende conto che le proprie condizioni sono cambiate ed ha inconsapevolmente utilizzato ugualmente il certificato per usufruire dell’esenzione, dovrà subito recarsi agli sportelli dell’Azienda Usl e chiedere l’annullamento o la revoca del certificato.

Dovrà anche pagare tutti i ticket non versati, per prestazioni di cui ha usufruito quando in realtà non c’erano i requisiti per l’esenzione.

Se invece la mancanza dei requisiti emerge dai controlli successivi effettuati dall’Azienda Usl, anche a distanza di anni, dovranno comunque essere versati tutti gli eventuali ticket indebitamente non pagati e il rilascio di dichiarazioni non vere senza una successiva rettifica è perseguibile penalmente in base all’art 76 del DPR 445/2000.